



CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GESTORI DELLA CRISI
Dalla teoria alla pratica: esperienze, successi e sconfitte

ODCEC di Roma
Piazzale delle Belle Arti, 2

28 maggio 2018
(dalle ore 9 alle ore 14)

Esdebitazione e sovraindebitamento del professionista, dell'imprenditore agricolo, dell'Ente no profit e delle Start-up innovative

Luciano Mascena
Commercialista e Gestore della Crisi



ESDEBITAZIONE – FRESH START

Liberazione dai debiti

La L. 3/2012 ha introdotto l'istituto della ESDEBITAZIONE anche nei confronti del debitore civile, mutuandolo dalla legge fallimentare (art. 142-143 RD 267/42) con alcune differenze.

L'istituto deriva dall'ordinamento giuridico, di origine anglo-americana di COMMON-LAW
cd: «DISCHARGE»



L'Esdebitazione infrange il principio generale di responsabilità illimitata ex art. 2740 cc

Art 2740 c.c. - Responsabilità patrimoniale.

- 1) Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri
- 2) Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge

Responsabilità patrimoniale:

Assoggettività del patrimonio del debitore all'azione esecutiva del creditore -

TUTELA del creditore il quale può, nonostante l'inadempimento dell'obbligato, soddisfare le proprie ragioni.

Limitazioni della responsabilità: consistono nella sottrazione di taluni beni del debitore dall'eventuale azione esecutiva del creditore.



ESDEBITAZIONE - Liberazione dai debiti

La Ratio dell'istituto

(vd Relazione Ministeriale al d.Lgs 5/06)

- 1) «di recuperare l'attività economica del fallito (leggi DEBITORE) per permettergli un nuovo inizio, una volta azzerate tutte le posizioni debitorie» «to make a fresh start in life».
- 2) premiare il fallito (leggi Debitore) “onesto, ma sfortunato” e, dunque, di incentivare l'imprenditore a tenere, sia prima che durante la procedura, una condotta irreprensibile tesa a salvaguardare le aspettative di soddisfacimento dei creditori.




DEFINIZIONE


“ESDEBITAZIONE : “CANCELLAZIONE DI TUTTI I DEBITI RESIDUI NEI
CONFRONTI DI TUTTI I CREDITORI CONCORSUALI E NON “



ESDEBITAZIONE AUTOMATICA




**ACCORDO
RISTRUTTURAZIONE DEBITO**



**PIANO DEL
CONSUMATORE**

ESDEBITAZIONE SU DOMANDA



**LIQUIDAZIONE
DEL PATRIMONIO**



ESDEBITAZIONE - Art 14 terdecies STRUTTURA

- AMBITO APPLICAZIONE
 - SOGGETTIVO
 - OGGETTIVO
- PRESUPPOSTO
- CONDIZIONI
 - SOGGETTIVE
 - OGGETTIVE
- PROCEDURA
- ESCLUSIONI
- NON OPERATIVITA'
- REVOCA



AMBITO DI APPLICAZIONE

SOGGETTIVO – Beneficio «DEBITORE PERSONA FISICA» (1).

REQUISITI SOGGETTIVI - (art. 6,1 comma e 7,2 comma °)

Imprenditore commerciale non fallibile perché sotto soglia

Socio illimitatamente responsabile (?)

Lavoratori autonomi – Società Professionali ex L. 183/2011 (?) - Associazioni
Professionali

Imprenditore agricolo

ESCLUSE



SOCIETA' – START-UP – ENTI/ASSOCIAZIONI

OGGETTIVO – Decreto apertura Liquidazione ai sensi dell'art. 14 quinquies

(1) A t. 14-terdecies - Esdebitazione

1. Il **debitore persona fisica** e' ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:



PRESUPPOSTO

CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 14 nonies, 5° comma “ *Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura.* ”



CONDIZIONI SOGGETTIVE

attengono alla condotta tenuta dal Debitore **PRIMA, DURANTE e DOPO** la chiusura della Procedura -
REQUISITO MERITEVOLEZZA

Il DEBITORE, durante lo Svolgimento della Procedura DEVE:

- **COOPERARE REGOLARMENTE ED EFFICACEMENTE**
- **NON CONTRIBUIRE A RITARDARLA**



CONDIZIONI SOGGETTIVE

**IL DEBITORE NON DEVE AVER BENEFICIATO DI ALTRE
ESDEBITAZIONE NEGLI 8 ANNI precedenti alla DOMANDA**

Il termine di 8 anni ha come “dies ad quem” la data della domanda, rivolta al tribunale, al fine di ottenere la concessione del beneficio.



CONDIZIONI SOGGETTIVE

- **NESSUNA CONDANNA** con sentenza passata in giudicato reati previsti art. 16 (la domanda è sospesa nelle more)
- **AVER SVOLTO ATTIVITA' PRODUTTIVA DI REDDITO ADEGUATA** nei 4 anni successivi al deposito della domanda di liquidazione (art. 14-undecies), rispetto alle proprie competenze (!?) e alla situazione di mercato (?!) o, in ogni caso,
- **CERCATO OCCUPAZIONE** e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego



CONDIZIONI OGGETTIVE

SODDISFACIMENTO CREDITORI

ALMENO IN PARTE, con titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

L'espressione «ALMENO IN PARTE» si riferisce non già al numero dei creditori che ricevono qualcosa, ma alla “parte” di soddisfacimento che i creditori ricevono , nel senso, cioè, che tutti sono almeno in parte soddisfatti.



Art. 14-terdecies

ESCLUSIONI

- 1) **RICORSO CREDITO COLPOSO e SPROPORZIONATO** rispetto alle sue capacità patrimoniali
(nulla si dice sulla **VALUTAZIONE MERITO CREDITIZIO** art. 124 bis T.U.B.)

- 2) **SE NEI 5 ANNI PRECEDENTI APERTURA LIQUIDAZIONE O NEL CORSO DELLA STESSA HA POSTO IN ESSERE, CON LO SCOPO DI FAVORIRE ALCUNI CREDITORI A DANNO DI ALTRI:**
 - **ATTI IN FRODE AI CREDITORI**
 - **PAGAMENTI O ATTI DISPOSITIVI DEL PATRIMONIO,**
 - **SIMULAZIONI DI TITOLI DI PRELAZIONE,**



Art. 14-terdecies

ESDEBITAZIONI NON OPERA (fini elusivi)

- 1. DEBITI OBBLIGHI MANTENIMENTO E ALIMENTARI**
- 2. DEBITI RISARCIMENTO DANNI ILLECITO EXTRACONTRATTUALE**
- 3. SANZIONI PENALI ED AMMINISTRATIVE DI CARATTERE
PECUNIARIO NON ACCESSORIE AI DEBITI ESTINTI**
- 4. DEBITI FISCALI**

che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.



Art. 14-terdecies

PROCEDURA RICHIESTA ESDEBITAZIONE

- **ISTANZA DEL DEBITORE (NO D'UFFICIO)**
- **TERMINI DOMANDA** → entro l'anno successivo chiusura liquidazione cioè da quanto Decreto diventa inoppugnabile
DECADENZA
- **PRESUPPOSTI**
Il Giudice deve:
 - sentire i creditori non integralmente soddisfatti (il debitore e l'OCC ?);
 - verificare le condizioni di cui ai c. 1 e 2 (meritevolezza ed esclusione)



Art. 14-terdecies

segue

PROCEDURA RICHIESTA ESDEBITAZIONE

- **FINALITA'** - EMISSIONE DECRETO DA PARTE DEL GIUDICE

- EFFETTI

I DEBITI diventano **INESIGIBILI** da parte dei CREDITORI NON SODDISFATTI INTEGRALMENTE , anche quelli non concorsuali
(accertamento costitutivo ex art. 2908)

L'ESDEBITAZIONE non ha effetto nei confronti dei COOBBLIGLATI, FIDEIUSSORI – NO AZIONE REGRESSO verso il Debitore principale



Art. 14-terdecies

segue

PROCEDURA RICHIESTA ESDEBITAZIONE

IMPUGNATIVA PROVVEDIMENTO DI ESDEBITAZIONE

I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi [dell'art. 739 del c.p.c.](#) di fronte al tribunale e del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il decreto.

Si può proporre Appello al Decreto del Tribunale ed eventualmente ricorso in Cassazione



Art. 14-terdecies

REVOCA PROVVEDIMENTO ESDEBITAZIONE

NOVITA' rispetto alla Legge fallimentare

in ogni momento, su istanza dei creditori, si può revocare il provvedimento di esdebitazione se risulta che il DEBITORE abbia compiuto:

- a) Atti in frode ai creditori (comma 2, lettera b)
- b) Dolo o colpa grave aver
 - aumentato o diminuito il passivo,
 - sottratta o dissimulata parte rilevante attivo
 - simulazione attività inesistenti.

Non è ammessa
altra azione di
revoca

non è previsto

- ERRORE
- VIOLENZA
- VIZI VOLONTA'



Art. 14-terdecies

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 e seguenti c.p.c.

Il reclamo si propone al Tribunale (ex Art 9, 1° c. ?) e del Collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato provvedimento.

LEGGE FALLIMENTARE

Art. 9 Competenza

I. Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa.

II. Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza.

Art. 23 L.F. - Poteri del tribunale fallimentare

Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell'intera procedura fallimentare;



ESDEBITAZIONE

DEBITORE PERSONA FISICA PROPONE ISTANZA DI ESDEBITAZIONE ENTRO UN ANNO DALLA CHIUSURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEI BENI



IL TRIBUNALE, IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, VERIFICA SUSSISTENZA CONDIZIONI AMMISSIBILI



IL TRIBUNALE, PREVIA AUDIZIONE DEI CREDITORI NON INTEGRALMENTE SODDISFATTI, EMETTE UN DECRETO DI ESDEBITAZIONE



IL PROVVEDIMENTO E' RECLAMABILE



EVENTUALE REVOCA DECRETO



PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA' - LEGGE 3/2012

REQUISITI SOGGETTIVI - (art. 6,1 comma e 7,2 comma °)

Coloro che non sono soggetti né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali

Per esclusione

- Imprenditore commerciale non fallibile perché sotto soglia
 - **attivo patrimoniale** complessivo annuo non superiore ad **€ 300.000**;
 - **ricavi lordi** complessivi annui non superiori ad **€ 200.000**;
 - **debiti** di ammontare non superiore ad **€ 500.000**, compresi i debiti non scaduti e quelli non definitivamente accertati con efficacia di giudicato.
- Socio illimitatamente responsabile (?)
- Lavoratori autonomi – Società Professionali ex L. 183/2011 (?) - Associazioni Professionali
- Enti non commerciali
- Imprenditore agricolo (previsione espressa – art. 7 comma 2 bis)
- Start up innovative (previsione espressa D.L. 179/2012 convertito con modifiche dalla L. 221/2012)



Sovraindebitamento

- Professionista
- Imprenditore agricolo
- Ente non profit
- Start-up innovative





IMPRENDITORE AGRICOLO, in quanto soggetto non fallibile, può accedere

1) L. 3/2012-art 7, c. 2 bis – Crisi Sovraindebitamento

LEGGE 3/2012 ART 7 , COMMA 2 BIS - Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione.

2) Beneficiare, ai sensi della L.111/2011, degli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f. e della transazione fiscale ex art. 182 ter l.f. .

L'imprenditore agricolo non può di certo essere dichiarato fallito e, conseguentemente, non potrebbe accedere ad una domanda di concordato preventivo (art 160 e seguenti L.F.) per carenza requisito soggettivo, **ma può senza dubbio accedere alla ristrutturazione dei debiti nonché alla transazione fiscale**



ARTICOLO 2221 Codice Civile

Gli [imprenditori](#) che esercitano un'attività commerciale **esclusi gli [enti pubblici \[2093\]](#) e i piccoli imprenditori [2083, 2201]**, sono soggetti, in caso di [insolvenza^{\(1\)}](#) alle procedure del [fallimento](#) e del [concordato preventivo](#) ⁽²⁾ [219,2214], salve le disposizioni delle leggi speciali.

ARTICOLO 2083 -- Piccoli imprenditori

Sono piccoli imprenditori **i coltivatori diretti del fondo**, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

ARTICOLO 2214

L'[imprenditore](#) che esercita [attività commerciale](#) deve tenere il [libro giornale](#) e il [libro inventari](#). Deve altresì tenere le altre scritture [1760, n. 3, 2312] che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite

Quindi i piccoli imprenditori (incluso i coltivatori diretti) non devono tenere i libri contabili

L. 3/2012 Art 9, 3° c: Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.



Coltivatore Diretto (CD) che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei fondi e al governo del bestiame, con complessiva forza lavorativa del nucleo familiare inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame (**art. 48 L. 2 giugno 1961, n. 454; art. 2083 del Codice Civile**);

Imprenditore agricolo (IA) che esercita l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (**art. 2135 del c.c.**);

Imprenditore Agricoltore Professionale – IAP (D.lgs 99/2004)

Azienda Agricola (art 2135 c.c.)

Società Agricola (d.lgs 99/2004)

Società giuridiche (spa e srl)





DEFINIZIONE IMPRENDITORE AGRICOLO

ARTICOLO 2135 cc (1) - Imprenditore agricolo

E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:

- **coltivazione del fondo**,
- **selvicoltura** (impianto, conservazione e utilizzazione dei boschi.)
- **allevamento di animali e attività connesse.**

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

(1) sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, con decorrenza dal 01.07.2001.



ARTICOLO 2135 (1) Imprenditore agricolo

segue

Si intendono comunque **connesse le attività**, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla:

- manipolazione,
- conservazione,
- trasformazione,
- commercializzazione
- e valorizzazione

che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti **prevalentemente** dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le **attività dirette alla fornitura di beni o servizi** mediante l'utilizzazione **prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda** normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

(1) sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, con decorrenza dal 01.07.2001.



ATTIVITA' CONNESSE

Affinché si possa parlare di “attività connesse” sono necessari due requisiti fondamentali.

- 1) requisito soggettivo: le attività devono essere svolte dall'imprenditore agricolo che esercita un'attività agricola principale.
- 2) requisito oggettivo: le attività devono venire esercitate mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda.

Le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli sono da considerarsi attività connesse quando sono presenti i seguenti requisiti:

- a) requisito soggettivo: l'imprenditore che svolge tali attività deve essere lo stesso imprenditore agricolo che esercita la coltivazione del fondo o del bosco ovvero l'allevamento di animali;
- b) requisito oggettivo: i prodotti oggetto di tali attività devono provenire prevalentemente dall'attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento esercitata dall'imprenditore agricolo di cui sopra.



D.lgs 99/2004

modificato dal D. Lgs n. 101/2005

Introdotta qualifica **Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)** in sede comunitaria al fine di stabilire requisiti uniformi tra gli Stati membri per selezionare gli agricoltori alle cui imprese concedere i sostegni previsti.

Imprenditore agricolo professionale (IAP)

elementi costitutivi sono:

- a) possesso di conoscenze e competenze professionali;
- b) dedicare all'esercizio delle attività agricole aziendali (come indicate dall'art. 2135 Cod. civ.) almeno il 50% **(1)** del proprio tempo di lavoro complessivo;
- c) ricavare almeno il 50% **(1)** del proprio reddito globale da lavoro dall'esercizio delle attività agricole aziendali.

(1) Ridotto a 25 % per i territori montani



D.lgs 99/2004 ,modificato dal D. Lgs n. 101/2005

- **possesso di conoscenze e competenze professionali** è accertato quando il soggetto soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

- sia in possesso di un titolo di studio ad indirizzo agrario (laurea in scienze agrarie o forestali o laurea equipollente ai sensi di legge; o laurea in medicina veterinaria per le sole aziende zootecniche) o diploma di Istituto tecnico agrario o professionale,;
- abbia esercitato l'attività agricola per almeno tre anni con la necessaria copertura previdenziale ed assistenziale, in qualità di coltivatore o di contitolare o di coadiuvante familiare o di lavoratore agricolo con almeno 150 giornate per anno;
- abbia frequentato con profitto un corso di formazione in agricoltura della durata minima di 150 ore, previsto dalle Regioni nell'ambito del PSR e del POR;
- abbia sostenuto positivamente l'esame dinanzi alla Commissione Provinciale, istituita ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n. 109/2 del 29 luglio 1988



D.lgs 99/2004 modificato dal D. Lgs n. 101/2005

- Determinazione del requisito del tempo

deve essere almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo, comunque non può essere inferiore al 50% (25% zone svantaggiate o montane) del monte ore annuo previsto per un lavoratore agricolo autonomo; ovvero non inferiore a 1.100 ore (550 ore zone svantaggiate o montane)

Il requisito del “Tempo dedicato” si deve intendere soddisfatto se il richiedente dimostra di dedicare all’esercizio delle attività agricole almeno 137,5 giornate, pari a 1.100 ore lavorative. (non inferiore a 68,80 giornate, pari a 550 ore lavorative zone svantaggiate o montane)



D.lgs 99/2004 , modificato dal D. Lgs n. 101/2005

Determinazione requisito reddito derivante esercizio attività agricola (1)

(1) BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 15 DEL 14 APRILE 2008

Il reddito da lavoro, ricavato dall'esercizio delle attività agricole aziendali, è valutato e determinato in base al "**prospetto aziendale**", secondo un format predeterminato, che deve essere redatto, obbligatoriamente, dal richiedente ai fini della determinazione della Produzione Lorda Vendibile (PLV). Al prospetto aziendale devono essere allegati ulteriori elementi probatori fra quelli di seguito elencati: a) denuncia dell'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive). L'imponibile assoggettato all'IRAP deve essere dimostrato con la esibizione della dichiarazione dei redditi, relativa all'esercizio dell'anno precedente quello in cui è prodotta la richiesta di riconoscimento dello status di IAP o facendo la media aritmetica degli imponibili degli ultimi tre anni, qualora, per eventi non prevedibili o particolari, si fossero determinate nell'anno precedente situazioni anomale (calamità naturali, ecc). b) riepilogo delle denunce IVA. Il riepilogo delle denunce IVA è obbligatorio per tutti i soggetti richiedenti il riconoscimento dello status di IAP, eccetto i produttori agricoli esonerati da tali adempimenti, a norma di legge.; c) modello UNICO; d) scritture contabili. Inoltre, i soggetti Persone giuridiche, devono, altresì, presentare: e) l'atto costitutivo, lo statuto, il bilancio di esercizio, l'eventuale nota integrativa, la relazione del Collegio dei sindaci; f) Le Persone giuridiche, quali: Srl, Cooperative e Società semplici, in quanto società agricole che si dedicano all'esercizio esclusivo delle attività agricole, devono, altresì, indicare se, a norma del Decreto, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 27 settembre 2007, n. 213, hanno optato per la determinazione del reddito in base agli estimi catastali (R.A. e R.D.), di cui all'art. 32 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e successive modificazioni e integrazioni. Al reddito, ricavato dall'esercizio delle attività agricole, devono essere sommati gli eventuali contributi pubblici (comunitari, statali, regionali) di sostegno al reddito agricolo. Nel caso in cui il soggetto svolge più attività lavorative: da lavoro autonomo, da lavoro dipendente e da attività agricola, il requisito del reddito agricolo aziendale, necessario ai fini dell'attribuzione dal rapporto con al numeratore il reddito ricavato da attività agricole e al denominatore il reddito globale. ella qualifica di IAP, è determinato sulla base della comparazione fra il reddito ricavato dalle attività agricole aziendali e il reddito globale, ricorrendo






D.lgs 99/2004 , modificato dal D. Lgs n. 101/2005

Determinazione requisito reddito derivante esercizio attività agricola (1)

Il reddito da lavoro, ricavato dall'esercizio delle attività agricole aziendali, è valutato e determinato in base al "**prospetto aziendale**", secondo un format predeterminato, che deve essere redatto, obbligatoriamente, dal richiedente ai fini della determinazione della Produzione Lorda Vendibile (PLV).

Al prospetto aziendale devono essere allegati ulteriori elementi probatori fra quelli di seguito elencati:

- a) **denuncia dell'IRAP** .
- b) **riepilogo delle denunce IVA**. Il riepilogo delle denunce IVA è obbligatorio per tutti i soggetti richiedenti il riconoscimento dello status di IAP, eccetto i produttori agricoli esonerati da tali adempimenti, a norma di legge.;
- c) **modello UNICO**;
- d) **scritture contabili**



(1) **BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 15 DEL 14 APRILE 2008**



Lo status di IMPRENDITORE AGRIOLO PROFESSIONALE IAP viene riconosciuto anche :

- società di persone
- cooperative
- società di capitali, anche a scopo consortile

REQUISITI OGGETTIVI

1) qualora abbiano come oggetto sociale “l’esercizio esclusivo delle attività agricole, di cui all’art. 2135 del Cod. civ.” e siano in possesso dei requisiti come definiti dal D.Lgs n. 99/2004 e dal D.Lgs n. 101/2005.

REQUISITI OGGETTIVI

I requisiti per le società	
Tipologia società	Ulteriori requisiti soggettivi
Società di persone	Almeno un socio deve possedere la qualifica di IAP. Per le SAS la qualifica si riferisce ai soci accomandatari
Società cooperative	Almeno un quinto dei soci deve possedere la qualifica di IAP
Società di capitali	Almeno un amministratore deve possedere la qualifica di IAP





Con l'entrata in vigore del D.Lgs n.ro 99/2004 e del D.Lgs n.ro 101/2005, **ogni Regione** ha provveduto ad elaborare e ad adottare i criteri per il riconoscimento dello status-qualifica di

- **Imprenditore Agricolo Professionale – IAP**
- **Coltivatore Diretto**
- **Società Agricola**

e la tenuta del **Registro degli aventi diritto** e le relative **DISPOSIZIONI OPERATIVE PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE**

Regione LAZIO - B.U.R. N. 32 DEL 21/04/2015

Regione CAMPANIA - B.U.R. - N. 15 del 14 APRILE 2008



Riferimenti normativi

- Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti.
- Legge 5 marzo 2001, n. 57: Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati. Artt. 7 e 8. (Pubblicata nella G.U. n. 66 del 20 marzo 2001).
- D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228: Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57. (Suppl. Ord. N. 149 alla G.U. n. 137 del 15 giugno 2001).
- Legge 7 marzo 2003, n. 38: Disposizioni in materia di agricoltura (Pubblicata nella G.U. n. 61 del 14 marzo 2003).
- D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99: Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38 (Pubblicato nella G.U. n. 94 del 22 aprile 2004).
- D. Lgs. 27 maggio 2005, n. 101: Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38. (Pubblicato nella G.U. n. 137 del 15 giugno 2005)

INPS

- Circolare n. 34 del 7 febbraio 2002 - Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226; Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
- Circolare n. 186 del 1° dicembre 2003 - Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
- Circolare n. 85 del 24 maggio 2004 – Imprenditore agricolo professionale: IAP
- Circolare n. 100 del 11 luglio 2004 – Precisazioni alla Circolare n. 85 del 24 maggio 2004
- Circolare n. 96 del 18 giugno 2004 – Coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l'anno 2004.
- Circolare n. 48 del 24 marzo 2006 – D.Lgs. 27 maggio 2005 n. 101: “Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38”. Modifiche alla disciplina dello IAP.

Agenzia delle Entrate

Circolare n. 44/E del 14 maggio 2002 – D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228. Imprenditore agricolo. Nuova formulazione dell'articolo 2135 del Codice Civile. Riflessi sulla disciplina dell'IVA e delle imposte dirette.



CASE HISTORY

SITUAZIONE

Due fratelli, entrambi imprenditori agricoli, gestiscono la “società agricola Flowers” ai sensi art. 2135 c.c.

Inoltre gestiscono una “Azienda agricola sas “di cui sono soci in misura paritaria.

Come imprenditori agricoli e soci della società agricola presentano un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi della legge 3/2012
Come soci della “Azienda agricola sas “ presentano un Concordato preventivo con liquidazione ai sensi art. 182 L.F.



La peculiarità dell'Accordo è che si intreccia con la procedura concorsuale perchè:

- L'attivo per pagare i creditori dell'accordo deriva dal SURPLUS della liquidazione del concordato preventivo;
- I soci della Società agricola sono anche i soci della sas e rivestono pertanto la qualifica di soci illimitatamente responsabili
- I due fratelli sono anche fideiussori della s.a.s



Accordo del Debitore

debiti di natura imprenditoriale e fideiussioni a garanzia attività imprenditoriale.

Ricostruzione situazione patrimoniale personale

ATTIVO

- reddito disponibile (al netto di tutte le spese correnti necessarie al proprio mantenimento e a quello della propria famiglia);
- Patrimonio potenzialmente liquidabile (immobili di proprietà);

PASSIVO

- Tutti i debiti;

PROPOSTA

- Pagamento integrale spesa procedura con reddito netto disponibile;
- Pagamento integrale debiti con vendita immobili e del garante (figli)

DURATA PIANO - 5 anni condizionata alla vendita immobili



CONCLUSIONE

Nonostante i debiti siano stati contratti in solido, procedendo all'esdebitazione di un solo soggetto che ha pagato la totalità (100%) del monte debiti, automaticamente ha liberato gli altri debitori. Avendo un patrimonio familiare superiore al monte debiti non è stato ovviamente possibile ottenere alcun stralcio dei debiti, ma attraverso il ricorso presentato è stato possibile tutelarsi dalle eventuali azioni esecutive che i creditori avrebbero potuto fare (e che in alcuni casi hanno fatto), tutelando il loro patrimonio familiare



Start-up innovative: definizione, caratteristiche e benefici

Per la prima volta nell'ordinamento italiano vengono introdotti la definizione e gli specifici requisiti della start-up innovativa e dell'incubatore di start-up innovative certificato

Il Decreto Legge 18 ottobre 2012, ha introdotto nel panorama legislativo italiano un quadro di riferimento organico per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative (startup).

La normativa è stata successivamente modificata dal d.l. n. 76/2013





**DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012 , n. 179
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201)**



**Art. 31 - Composizione e gestione della crisi nell'impresa
start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attività di
controllo**


**1. La start-up innovativa non e' soggetta a procedure
concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge
27 gennaio 2012, n. 3.**



Startup innovative: scheda di sintesi

Ministero dello Sviluppo Economico

Tutte le agevolazioni





REQUISITI

- **SOCI:** persone fisiche e/o partecipate da società o gruppi di impresa;
- **ATTIVITA' D'IMPRESA:** la società deve essere neo-costituita superiore ai 60 mesi;
- **DURATA :** non superiore ai 60 mesi;
- **SEDE PRINCIPALE:** Italia;
- **DIMENSIONE:** Totale valore produzione non superiore a € 5 milioni;
- **DIVIETO DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI:** per tutta la durata dell'attività.
- **OGGETTO:** produzione e commercializzazione prodotti o servizi innovativi ed ad alto valore tecnologico;
- **NO FUSIONE/ SCISSIONE / CESSIONE:** la start-up innovativa non può derivare da operazione di fusione, scissione e/o cessione di ramo d'azienda;

ULTERIORI REQUISITI : è sufficiente anche solo la presenza di uno di essi:

- i) le spese di ricerca e sviluppo uguali o superiori al 20% della produzione
- ii) l'impiego come dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore ad 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che stia svolgendo il dottorato di ricerca.



Aspetti problematici

Lo status di startup innovativa deve perdurare per tutta la durata della procedura?

La Legge 3/2012, non fornisce indicazioni sul punto.

Tesi sfavorevole - la “*verifica dell’ammissibilità deve essere effettuata dal tribunale dalla presentazione della domanda sino al provvedimento che definisce il procedimento*” poiché darebbe la possibilità alla società in questione di “prenotare” la procedura prescelta. In questo modo, “*si estenderebbe l’esenzione ad un periodo di molto superiore a quello previsto per legge*”.

Tesi favorevole: la società non deve mantenere il requisito di startup fino alla data del provvedimento che definisce il procedimento in quanto accorcerebbe l’esenzione ad un periodo di molto superiore a quello previsto per legge



Aspetti problematici

ACCORDO COI CREDITORI

A differenza del concordato preventivo nell'accordo coi creditori non è prevista la nomina di un commissario liquidatore (in funzione di "curatore" della procedura), cosicché l'organo gestorio della start up innovativa resta responsabile dell'amministrazione della società, sia pure sotto il controllo del tribunale (forse del gestore della crisi) che è tenuto a autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione (pena l'inefficacia degli stessi rispetto ai creditori anteriori alla data di pubblicazione del decreto di apertura).

LIQUIDAZIONE DEI BENI

il debitore viene spossessato della gestione dell'azienda, che viene affidata a un liquidatore nominato dal tribunale; procede alla

- 1) **formazione dell'inventario**
- 2) **elenco dei creditori**
- 3) **fissa la data della presentazione** da parte dei creditori delle **domande di partecipazione** alla liquidazione (insinuazioni allo stato passivo);
- 4) **forma lo stato passivo** sulla base delle domande di partecipazione ricevute
- 5) **elabora il programma di liquidazione**.
- 6) Infine, "accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura".

Su istanza del debitore, questi può essere ammesso dal giudice **al beneficio dell'esdebitazione** al ricorrere di determinate condizioni, fra le quali ad esempio: che abbia cooperato all'esecuzione della procedura senza ritardarla e che non abbia commesso alcuno dei reati previsto dall'art. 16 della Legge 3/2012



Aspetti problematici

MANCANZA DI COORDINAMENTO tra ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI E LIQUIDAZIONE

- 1) La legge, infatti, prevede espressamente la possibilità di convertire la procedura di composizione della crisi in una procedura di liquidazione, ma **non prevede il contrario**, come nel fallimento (concordato fallimentare) . una tale previsione tutelerebbe maggiormente l'interesse dei creditori
- 2) La liquidazione del patrimonio (artt. 14-ter ss. Legge 3/2012) fa riferimento esclusivamente al debitore "persona fisica" ma non le persone giuridiche.
- 3) l'art. 14 quinquies, comma 2, lettera b, dispone che la sterilizzazione delle azioni esecutive e cautelari duri dalla pubblicazione del decreto di apertura della liquidazione "**sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo**": **mancando tuttavia nel procedimento di liquidazione un provvedimento di omologazione**, la disposizione (evidentemente pensata per la diversa procedura di accordo coi creditori) non può trovare applicazione.



**KEEP
CALM
AND
GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**

